



L.C. 60.2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione Prima

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente rel.

d.ssa Alessandra Pasqualetto Giudice

d.ssa Silvia Segalina Giudice

nel procedimento n. 180-1/ 2026 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata di

Squizzato Riccardo, nato a Camposampiero (PD) il 30/06/1988, residente in Campo San
Martino (PD) Via John Kennedy 26, C.F. SQZ RCR 88H30 B563J,

OCC d.ssa Anna Paccagnella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale

premesso che con ricorso depositato in data 4.6.2025, il sig. Riccardo Squizzato adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio, rivestendo la qualità di debitore ex art. 65, comma 1, CCII in quanto debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva di trovarsi in stato di sovraindebitamento *"riconducibile principalmente al pregresso svolgimento di un'attività d'impresa. In data 4 ottobre 2011 con atto a rogito Notaio*



Amelia Cuomo di Piazzola sul Brenta (PD), Repertorio n. 22.530 e Raccolta n. 8.703, veniva costituita la società S.T. Mecc. Snc di Squizzato Riccardo e Tognon Denis, C.F. e P. IVA 04594470280, con sede legale in Curtarolo (PD), frazione Pieve, via Guglielmo Marconi n. 100. Il capitale sociale era partecipato egualmente dai due soci, ciascuno titolare di una quota del 50%. La società svolgeva lavori di carpenteria meccanica e lavorazione meccanica di precisione oltre al compimento di altre attività connesse tra le quali progettazione, installazione, manutenzione e commercializzazione di prodotti realizzati internamente. La significativa concorrenzialità del settore metalmeccanico ha comportato fin da subito la necessità di realizzare importanti investimenti, in particolare in attrezzatura tecnica, attraverso i quali riuscire sia a collocare l'impresa nel mercato sia a provvedere alle commesse ottenute. Tuttavia, la liquidità generata dall'attività si è dimostrata insufficiente per fare fronte alla complessiva posizione debitoria della società, costituita principalmente da debiti finanziari contratti con gli istituti di credito, in particolare per l'acquisto dei beni strumentali all'attività, oltre a quelli verso l'erario e gli enti previdenziali. Liquidità compromessa anche dalle difficoltà talvolta incontrate per l'incasso dei crediti verso clienti. A ciò si aggiungeva la necessità di garantire il proprio sostentamento, tenuto conto che sia il ricorrente che il sig. Tognon prestavano la propria attività lavorativa unicamente all'interno della società e che pertanto la stessa costituiva l'unica fonte di reddito. Al riguardo si fornisce un prospetto riassuntivo del reddito d'impresa imputato pro quota al ricorrente negli anni di operatività della società:

ANNO D'IMPOSTA	REDDITO (+) / PERDITA (-) D'ESERCIZIO SQUIZZATO RICCARDO (REDDITO LORDO)	REDDITO LORDO SU BASE MENSILE
2011	-3.539,00 €	-
2012	9.570,00 €	797,50 €
2013	14.494,00 €	1.207,83 €
2014	16.915,00 €	1.409,58 €
2015	20.406,00 €	1.700,50 €
2016	26.822,00 €	2.235,16 €
2017	16.244,00 €	1.353,66 €
2018	- 429,00 €	-
2019	- 429,00 €	-



Dopo l'iniziale risultato negativo dovuto all'avvio dell'attività, la redditività d'impresa, nonostante un andamento crescente, si è mantenuta su un livello piuttosto modesto e appena sufficiente a consentire l'autosufficienza economica dei soci. Gli importi indicati rappresentano infatti il reddito (e la perdita) d'impresa imputabile negli anni al ricorrente, al lordo delle imposte. L'esigenza di maggiore stabilità economico-lavorativa, unitamente all'insostenibilità finanziaria dell'attività, ha condotto dunque alla decisione di porre la società in liquidazione volontaria, non potendosi individuare soluzioni alternative concretamente percorribili, in particolare la presentazione della domanda di fallimento in proprio e ciò in virtù del mancato superamento dei limiti di fallibilità (art. 1, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267). L'adozione da parte della società del regime di contabilità semplificato – e tenendo conto del tempo già trascorso dalla cessazione dell'attività - non consente di documentare in modo puntuale la dinamica dell'indebitamento riconducibile all'impresa, nonostante si sia comunque provveduto al recupero della documentazione disponibile, costituita principalmente delle dichiarazioni fiscali presentate negli ultimi anni (2016-2019), le quali pertanto afferiscono perlopiù alla fase di liquidazione del patrimonio della società. Ciò nonostante, si precisa che la liquidità disponibile, inclusa quella realizzata attraverso la cessione dei beni, costituiti prevalentemente da attrezzature e macchinari, è stata impiegata per l'estinzione dei debiti sociali, in particolare quelli verso gli istituti di credito, ma insufficiente per provvedere alla considerevole, e oramai consolidata esposizione debitoria verso l'Erario. All'esito della liquidazione del patrimonio, la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 19.11.2019. Nonostante la maggiore stabilità economica acquisita con l'attuale attività lavorativa, il ricorrente non è in grado di far fronte ai residui debiti sociali, dovendo provvedere al sostentamento non solo proprio ma anche della famiglia, come nel seguito verrà meglio illustrato. Si precisa che i debiti personali non riconducibili al pregresso esercizio dell'attività d'impresa, sono dovuti a finanziamenti contratti proprio per provvedere a primarie necessità familiari.”

ciò premesso, il sig. Squizzato, a fronte di un passivo così composto

- Agenzia delle Entrate – Riscossione euro 22.141,67 in qualità di socio coobbligato della società S.T. Mecc. Snc di Squizzato Riccardo e Tognon Denis, di cui euro 19.916,62 in privilegio ed euro 2.225,05 in chirografo; euro 102.596,13 a titolo personale, di cui euro 101.131,21 in privilegio ed euro 1.464,92 in chirografo



- Agos Ducato S.p.A. euro 4.116,00 (dati aggiornati al 31/05/2024);
- Intesa San Paolo S.p.A. euro 3.381,99.
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per euro 40.000,00
- Comune di Limena – Comando Polizia Locale euro 304,80;
- Regione del Veneto euro 631,84,

proponeva ai propri creditori la destinazione delle seguenti componenti attive:

- diritto di nuda proprietà per la quota di $\frac{1}{2}$ di un immobile sito in San Tomaso Agordino (BL), frazione Celat n. 62, valutato in € 15.000,00;
- autovettura BMW Serie 3 targata EK205TF, immatricolata nel 2011, del valore non superiore ad € 5.000,00;
- conto corrente n. 7383 acceso presso Intesa San Paolo Agenzia di Limena, Via del Santo 26, con saldo alla data del 31/12/2025 di Euro 582,60;
- la quota di reddito mensile eccedente la misura che sarà necessaria al sostentamento proprio e della famiglia, indicata in € 260,00 mensili, per il triennio dall'apertura della liquidazione, oltre alle n. 3 tredicesime mensilità di circa € 1.800,00 ciascuna.

rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

tutto ciò premesso, ritenuto lo stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, lett. c) CCII, del sig. de Finis, a fronte del consistente ammontare dei debiti e dell'assenza di patrimonio;

considerato che ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione "decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente", così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto



alla esdebitazione “a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, e così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia anche interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell’attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo “tornato in bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell’art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell’ambito della procedura concorsuale;

ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l’esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell’attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

visto l’art. 270 CCI;

p.q.m.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Squizzato Riccardo**, nato a Camposampiero (PD) il 30/06/1988, residente in Campo San Martino (PD) Via John Kennedy 26, C.F. SQZ RCR 88H30 B563J;
- nomina Giudice Delegato il dott. Giovanni Giuseppe Amenduni;
- nomina liquidatore la d.ssa Anna Paccagnella (c.f. PCC NNA 77M56 G224X), con studio in Padova, via n. Tommaseo n. 74/B;
- ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dell’elenco dei creditori;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di Squizzato Riccardo, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata



all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

- determina in € 1.738,34 la quota di reddito da ritenersi esclusa dalla liquidazione, salvo diversa valutazione da parte del GD, una volta assunte le necessarie informazioni da parte del Liquidatore;

- dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della



sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la società resistente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 25.6.2026.

Il Presidente

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni

